Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Mercoledì, 22 aprile 1931 - Anno IX** — **Numero 92**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non rispondo dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. - **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessi, Corso V. Eman. n. 2. - **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Bottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 5. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. - **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth. L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. - **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Errata-corrige.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1931-IX, a pag. 1659, è stato erroneamente compreso nell'elenco dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia un gruppo di nomi (da Alberti gr. uff. Annibale, segretario generale del Senato del Regno, a Ceretti Edoardo, capitano dei carabinieri Reali addetto al Comando generale) che doveva invece essere compreso nell'elenco dei decorati dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Le suddette persone debbono quindi intendersi insignite dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

(1695)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra storica del giardino italiano in Firenze.

Con decreto 19 marzo 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile detto anno, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 142, il comune di Firenze è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra storica del giardino italiano (Esposizione internazionale di quadri, stampe, arazzi e disegni con sfondo di giardini all'italiana) che avrà luogo a Firenze dall'aprile al giugno 1931-IX.

(1696)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **609.**

LEGGE 8 gennaio 1931, n. **330.**

Esecuzione del Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama e relativo Protocollo, firmati in Roma il 16 ottobre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama e relativo Protocollo, firmati in Roma il 16 ottobre 1929.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data ed alle condizioni previste all'art. 25 del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Panama, desiderosi di dare incremento alle relazioni economiche fra i due Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di commercio e di navigazione, e, a tal fine, hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Ecc. l'avv. Dino Grandi, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Panama:

Sua Ecc. il dott. Juan Demóstenes Arosemena, Segretario di Stato per gli affari esteri;

i quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Vi sarà amicizia e piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra i due Stati e fra i loro cittadini rispettivi.

Art. 2.

I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti saranno, in conformità delle leggi locali, liberi di entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi in qualsiasi parte del territorio dell'altra e vi godranno completa protezione delle loro persone, dei loro beni e dei loro interessi, in perfetta uguaglianza con i nazionali. In ogni caso saranno trattati in maniera non meno favorevole dei cittadini della nazione più favorita e non saranno soggetti, per l'esercizio del commercio, della industria e dei mestieri, a diritti, imposte, tasse o patenti diversi o più onerosi di quelli che sono o saranno pagati dai nazionali.

I diritti, i privilegi, le esenzioni, immunità e altri favori di qualsiasi natura di cui godessero, in materia di commercio, di industria, di mestieri, i cittadini di una delle Alte Parti contraenti, saranno comuni a quelli dell'altra Parte.

Per l'esercizio delle professioni, tanto i cittadini italiani nel Panama che i cittadini panamensi in Italia godranno del trattamento della nazione più favorita. Sono per altro eccettuate le particolari concessioni fatte o che saranno fatte ad altri Stati mediante accordi di reciprocità.

Art. 3.

Per quanto concerne il diritto di acquistare, di possedere o di alienare beni mobili od immobili, di riceverli o trasmetterli per successione sia *ab intestato* o per testamento, di dare o prendere in fitto terreni, case, botteghe, magazzini, i cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra Parte, del trattamento dei nazionali o dei cittadini della nazione più favorita e non saranno assoggettati a tasse, imposte od oneri, diversi o maggiori di quelli che sono o saranno stabiliti per i nazionali.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione dei due Paesi per riguardo alla sicurezza dello Stato, nonchè le limitazioni previste dalle leggi nazionali per quanto riguarda le navi e le aeronavi.

Il prodotto ricavato dalla vendita delle proprietà e dei beni in generale potrà essere liberamente esportato dai cittadini di entrambi i Paesi senza che essi siano costretti a pagare diritti diversi o più onerosi di quelli che i nazionali fossero tenuti a pagare in simili casi.

Art. 4.

I cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti saranno dispensati da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale; da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come da prestiti forzosi o da ogni speciale contribuzione straordinaria, imposta in tempo di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono eccettuati gli oneri connessi al possesso o alla locazione di beni immobili, come pure le prestazioni e le requisizioni militari alle quali i nazionali e i cittadini della nazione più favorita possono essere assoggettati come proprietari, affittuari o locatari di beni immobili.

Le questioni concernenti la prestazione del servizio militare dei rispettivi cittadini saranno regolate in seguito con uno speciale Protocollo.

Art. 5.

I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell'altra Parte, interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia per mezzo d'intermediari da loro scelti, senza essere tenuti a pagare rimunerazioni o indennità ad agenti, commissionari, ecc. di cui non intendessero valersi e avranno libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Potranno a tale effetto servirsi di mandatari e di professionisti legali, in quanto lo consentano le leggi locali e con l'osservanza delle condizioni e formalità da queste stabilite, e godranno, in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono e saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6.

I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra della più completa libertà di coscienza e di culto. Potranno costruire e possedere chiese, esercitare privatamente e pubblicamente il loro culto, come pure fondare stabilimenti religiosi, ospedali, istituzioni di beneficenza e d'educazione, osservando le modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore nel Paese.

Art. 7.

I commercianti e i fabbricanti e gli altri produttori di uno dei due Paesi tanto in persona quanto per mezzo di viaggiatori di commercio potranno, nel territorio dell'altro, fare acquisti e raccogliere ordinazioni senza essere sottoposti, per questa ragione, ad alcun diritto o tassa. Potranno avere seco campioni o modelli, ma non merci, e saranno muniti di una carta di legittimazione conforme al modello allegato al presente Trattato e da rilasciarsi nei due Paesi dalle autorità competenti che saranno ulteriormente indicate dai rispettivi Governi.

Gli oggetti importati come campioni ai fini suaccennati saranno, in ognuno dei due Paesi, ammessi temporaneamente in esenzione di dazio, conformemente ai regolamenti o alle formalità doganali stabilite per assicurare la riesportazione e il pagamento dei diritti fissati, qualora non fossero riesportati nel termine contemplato dalla legge.

I contrassegni, timbri o suggelli apposti su detti campioni dalle autorità doganali di una delle Alte Parti contraenti, a scopo di identificazione, saranno riconosciuti sufficienti dalle autorità dell'altra Parte. Però, se i campioni mancassero al loro arrivo dei suindicati contrassegni di identificazione, o se questi contrassegni non apparissero sufficienti all'Amministrazione interessata, questa potrà applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, qualora ciò fosse ritenuto necessario, senza danneggiare i campioni e gratuitamente.

Il privilegio dell'ammissione temporanea in franchigia non potrà essere esteso agli oggetti che, per il loro numero e il loro valore, non possono essere considerati come campioni, o che, per la loro natura, non potrebbero essere comunque identificati al momento della riesportazione. La soluzione delle questioni intese ad appurare se i campioni sono tali da poter essere ammessi in franchigia, spetta, in ogni modo, alle autorità competenti del paese nel quale la introduzione ha luogo.

Art. 8.

Le società civili e commerciali (industriali, finanziarie, di trasporto, di assicurazione ecc.) compresi gli istituti pubblici di assicurazione e altri comunque aventi un'attività di carattere commerciale, domiciliate nei territori dell'una delle Alte Parti contraenti e ivi legalmente costituite in conformità alle leggi rispettive, saranno riconosciute come aventi l'esistenza legale nel territorio dell'altra, e potranno ivi esercitare la loro attività con le modalità e salvo le limitazioni stabilite dalle leggi in vigore. Esse potranno, inoltre, stabilire delle succursali e far valere tutti i loro diritti, ivi compreso quello di adire i tribunali sia per intentare un'azione sia per difendersi.

In ogni caso le dette società e i detti istituti godranno nel territorio dell'altra Parte contraente, sotto ogni riguardo, del trattamento fatto alla nazione più favorita.

Le dette società e istituti non dovranno essere sottoposti, per l'esercizio della loro attività, nel territorio dell'altra Parte, ad imposte, diritti o tasse non corrispondenti o più elevate in confronto di quelle che sono o saranno percepite sulle società o istituti del Paese.

Art. 9.

I prodotti naturali e fabbricati d'uno dei due Paesi, siano essi trasportati da navi delle due Parti contraenti o da navi di qualsiasi altra nazionalità, saranno trattati all'importazione nell'altro alla parità con quelli della nazione più favorita, tanto per ciò che riguarda la misura dei dazi e di ogni altra tassa o diritto, qualunque ne sia il titolo, quanto per ciò che riguarda le formalità doganali.

All'esportazione verso l'Italia non saranno riscossi nel Panama e all'esportazione verso il Panama non saranno riscossi in Italia dazi di uscita e tasse o diritti d'altro genere, diversi o più elevati di quelli riscossi all'esportazione dei medesimi prodotti verso il Paese per tale rispetto più favorito.

Le merci d'ogni specie, in transito a traverso il territorio delle due Alte Parti contraenti, saranno reciprocamente esenti da qualsiasi diritto di transito, sia ch'esse transitino direttamente sia che, durante il transito, debbano essere trasbordate o scaricate, depositate e ricaricate. Esse non potranno, in ogni caso, essere, per qualsiasi motivo, sottoposte ad un trattamento meno favorevole di quello consentito per le merci in transito provenienti da qualsiasi terzo Stato.

Art. 10.

Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente non sono applicabili:

a) ai favori che ciascuna delle Alte Parti contraenti abbia accordato o sia per accordare eccezionalmente a Paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera;

b) alle obbligazioni imposte all'una o all'altra Parte in seguito agli impegni di un'unione doganale stipulata o da stipulare in avvenire;

c) ai privilegi preferenziali che le due Alte Parti contraenti abbiano accordato o potranno accordare alle loro Colonie, Protettorati e Possedimenti rispettivi.

Art. 11.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare in alcun modo il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni d'importazione, di esportazione o di transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1° in circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2° per ragioni di sicurezza pubblica;

3° per monopoli di Stato attualmente in vigore e che potranno essere stabiliti in avvenire;

4° in vista dell'applicazione alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5° nei riguardi della polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, e gli insetti e i parassiti nocivi e sopratutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principî internazionali adottati a tale riguardo.

Allo scopo di realizzare al più presto nella sua integrità il principio stabilito al primo comma del presente articolo, le Alte Parti contraenti s'impegnano a non mantenere alcuna proibizione o restrizione all'importazione o all'esportazione, a meno che non sia assolutamente necessario in vista di circostanze eccezionali e per il tempo in cui tali circostanze sussistono.

Art. 12.

Per stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà esigere la presentazione di un certificato di origine attestante che l'articolo importato è di produzione o fabbricazione nazionale, e che esso deve essere considerato come tale in vista della trasformazione che esso ha subito nel Paese donde proviene.

I certificati di origine saranno rilasciati per l'Italia dagli Uffici provinciali dell'economia e per il Panama dalle Camere di commercio e industria, come pure dall'Ufficio della dogana di spedizione, all'interno o alla frontiera di ciascuno dei due Paesi e da ogni altro organo o ente che il Paese destinatario abbia gradito.

Tali certificati saranno, a titolo di reciprocità, esentati dal visto dell'autorità consolare o diplomatica.

In ogni caso i pacchi postali saranno dispensati dal certificato d'origine.

Art. 13.

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorità locali o di corporazioni, il quale gravi, o possa gravare in avvenire, sulla produzione, la fabbricazione, la vendita o il consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, sarà per alcuna ragione più elevato o più oneroso per i prodotti originari o in provenienza dal territorio dell'altra di quel che non sia per i prodotti similari indigeni.

Art. 14.

Le navi dell'una delle due Alte Parti contraenti, nei porti dell'altra, saranno trattate, sia nell'entrata sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, come navi nazionali ed in ogni caso non meno favorevolmente delle navi di ogni altro Paese, e ciò tanto rispetto ai diritti e alle tasse, qualunque ne sia la natura e il titolo, riscossi a profitto dello Stato, dei Comuni, delle Corporazioni, dei funzionari pubblici e di Istituti di qualsiasi specie, quanto rispetto all'ancoraggio, al caricamento e allo scarico nei porti, rade, baie, seni, bacini e banchine e, in generale, a ogni formalità e prescrizione alla quale possano essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e il carico.

Il trattamento di cui al precendente comma non si estende:

1° al cabotaggio, il quale continua ad essere regolato dalle leggi che sono e saranno in seguito in vigore in ciascuno dei due Paesi, salvo ulteriori accordi sulla base della reciprocità di trattamento. In ogni caso le navi d'Italia e del Panama potranno passare da un porto dell'uno dei due Paesi contraenti in uno o più porti del medesimo Paese, sia per depositarvi tutto o parte del loro carico proveniente dall'estero, sia per formare o completare il loro carico destinato all'estero, senza pagare in ogni porto altri o più elevati diritti che quelli pagati in simili casi dalle navi nazionali;

2° agli incoraggiamenti accordati e che potranno essere accordati alla marina mercantile nazionale;

3° alle concessioni speciali accordate alle Società di sport nautico e alle navi da diporto;

4° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, nè all'esercizio del servizio dei porti, delle rade e delle spiagge. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza e il salvataggio marittimo.

Art. 15.

Saranno completamente esonerati dal pagamento dei diritti di tonnellaggio e di spedizione, nei porti di ognuna delle due Alte Parti contraenti:

1° le navi che, entrate in zavorra da qualsiasi provenienza, ripartiranno in zavorra;

2° le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati a uno o più porti dello stesso Stato, giustificheranno di aver già pagato tali diritti in un altro porto dello stesso Stato, nel limite di tempo consentito dalle rispettive leggi nazionali per le navi della propria bandiera;

3° le navi che, entrate con carico in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ne sortiranno senza aver compiuto alcuna operazione di commercio.

In caso di rilascio forzato, non saranno considerate come operazioni di commercio lo sbarco o il rimbarco delle merci per la riparazione della nave, il trasbordo su un'altra nave in conseguenza di innavigabilità della prima, il vettovagliamento dell'equipaggio e la vendita delle merci avariate, quando l'Amministrazione doganale ne abbia data autorizzazione.

Rimane inteso che le stipulazioni del presente articolo non riguardano i diritti sanitari, la cui riscossione sarà regolata in base alle rispettive legislazioni.

Art. 16.

La nazionalità delle navi verrà constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono.

I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno valevoli anche nel territorio dell'altra per stabilire la capacità delle navi, senza che abbia a procedersi alla revisione del tonnellaggio.

Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi dell'una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'autorità dello Stato cui le navi stesse appartengono.

Art. 17.

In caso di investimento, di naufragio o di altro sinistro di una nave delle Alte Parti contraenti sulle coste o rive dell'altra Parte, la nave ed il suo carico godranno delle stesse facilitazioni, immunità e favori che le leggi ed i regolamenti del rispettivo Paese accordano in circostanze analoghe alle navi nazionali o a quelle della nazione più favorita.

Soccorso ed assistenza saranno portati nello stesso modo che ai nazionali al capitano, all'equipaggio e ai passeggeri, sia per quanto riguarda le loro persone, sia per quanto riguarda la nave ed il suo carico.

Le merci salvate non saranno assoggettate al pagamento di alcun diritto di dogana, a meno che esse non siano destinate al consumo interno.

Art. 18.

I cittadini dell'una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso, nel territorio dell'altra, alle stesse condizioni e col pagamento delle medesime tasse imposte ai nazionali, delle strade o altri luoghi di passaggio, canali, chiuse, chiatte, ponti e ponti girevoli, porti e luoghi di sbarco, segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio e il magazzinaggio del carico, delle navi e degli altri oggetti, in quanto tali stabilimenti e istituzioni siano destinati all'uso pubblico, siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sarà percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette.

Art. 19.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà diritto di istituire sul territorio dell'altra uffici consolari e vi potrà destinare consoli generali, consoli, vice consoli e agenti consolari in conformità delle proprie leggi. Ognuna peraltro delle Alte Parti contraenti si riserva la facoltà di determinare la località ove non desideri siano istituiti uffici consolari esteri.

I titolari degli uffici consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti alla presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei Paesi rispettivi.

Se fosse necessario l'*exequatur* per il libero esercizio delle loro funzioni, esso sarà rilasciato ai medesimi in base alle rispettive patenti di nomina senza spese e al più presto possibile; alla presentazione di detto *exequatur* l'autorità competente del luogo prenderà immediatamente le misure necessarie, perchè essi possano esercitare le loro funzioni e per-

chè siano ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi inerenti a tali funzioni.

Art. 20.

Gli ufficiali consolari italiani nella Repubblica di Panama e gli ufficiali consolari della Repubblica di Panama in Italia eserciteranno i poteri e le funzioni della loro carica e godranno sia per la loro persona, sia per l'esercizio del loro ufficio, degli stessi onori, privilegi, immunità ed esenzioni che sono generalmente ammessi dal diritto internazionale e di cui godono e godranno in avvenire gli ufficiali consolari dello stesso grado della nazione più favorita.

È tuttavia convenuto che nessuna delle Alte Parti contraenti potrà invocare, in base al trattamento della nazione più favorita, per i propri funzionari consolari, diritti, facoltà, esenzioni, immunità, onori e privilegi più estesi di quelli da essa accordati ai funzionari consolari dell'altra Parte contraente.

Art. 21.

Le Alte Parti contraenti si riservano di iniziare, al più presto possibile, negoziati per la stipulazione di una Convenzione consolare intesa a regolare più compiutamente la materia.

Art. 22.

Le imprese ed i lavoratori emigrati da uno qualsiasi dei due Paesi nell'altro vi godranno tutti i benefici, le facilitazioni ed i privilegi che siano o saranno accordati alle imprese e agli emigrati di un terzo Paese qualsiasi.

Art. 23.

Qualora sull'interpretazione e l'applicazione di questo Trattato sorgesse una controversia e una delle Alte Parti contraenti domandasse che essa fosse sottoposta alla decisione di un Tribunale arbitrale, l'altra Parte dovrà consentirvi, e ciò anche riguardo alla questione pregiudiziale se la controversia sia di tal natura da dovere essere deferita al Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarà costituito, per ogni controversia, in modo che ognuna delle Parti nomini arbitro uno dei suoi cittadini e che le due Parti scelgano per terzo arbitro un cittadino d'un terzo Stato amico. Se le Parti contraenti non si accordassero sulla scelta del terzo arbitro, esse chiederanno, concordemente al Presidente della Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, di nominarlo.

Le Alte Parti contraenti si riservano di intendersi, anticipatamente, e per un determinato periodo di tempo, intorno alla persona da designare come terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri avranno forza obbligatoria.

Art. 24.

Riguardo alla procedura, nel caso in cui l'arbitrato ha luogo secondo l'articolo precedente, le Alte Parti contraenti convengono quanto segue:

Il luogo in cui siederà il Tribunale arbitrale sarà designato di accordo fra i due Governi.

Il Tribunale sarà presieduto dal superarbitro. Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Le Alte Parti contraenti si accorderanno, o ad ogni caso o una volta per sempre, intorno alla procedura del Tribunale arbitrale. In mancanza di tale intesa, la procedura sarà regolata dal Tribunale stesso. La procedura potrà farsi per iscritto, qualora nessuna delle Parti contraenti sollevi obbiezioni: in questo caso si potrà dipartirsi dalle disposizioni del primo alinea di questo articolo.

Per la citazione o l'audizione dei testi e dei periti, le autorità di ognuna delle Alte Parti contraenti, su richiesta del Tribunale arbitrale da indirizzare al Governo rispettivo, presteranno la loro assistenza allo stesso modo che per le richieste dei Tribunali civili del Paese.

Le Alte Parti contraenti si accorderanno intorno alla ripartizione delle spese, sia in occasione di ogni arbitrato, sia con una disposizione applicabile a tutti i casi.

In mancanza d'intesa, sarà applicato l'art. 57 della Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899.

Art. 25.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma non appena compiuto da una parte e dall'altra le formalità stabilite dalle leggi rispettive.

Esso entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche e non potrà essere denunziato se non allo spirare di cinque anni. Dopo tale termine potrà essere denunziato in qualunque tempo, restando tuttavia in vigore durante il periodo di sei mesi a partire dal giorno della denunzia.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma in doppio esemplare, in lingua spagnola e italiana, il sedici ottobre millenovecentoventinove.

(*L. S.*) DINO GRANDI (*L. S.*) J. D. AROSEMENA

NOM DE L'ETAT

. . . .

(AUTORITE DE DELIVRANCE)

CARTE DE LEGITIMATION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE

Valable pendant douze mois à compter de la date de la délivrance

Bon pour . . . . N. de la carte . . . . .

Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte, M. . . . . né à . . . . demeurant à . . . . rue . . . . N. . . possède (1) . . . . à . . . . sous la raison de commerce . . . .

(ou) est commis-voyageur au service de la maison (des maisons) . . . . à . . . . qui possède (1) (possèdent) . . . .

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison (s) dont il s'agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison (s) est (sont) autorisée (s) à pratiquer son (leurs) industrie (s) et son (leurs) commerce (s) à (. . . .) et y paie (nt) les contributions légales à cet effet.

(. . . . . .), le . . . . 19 . .

Signature du chef de la (des) maison (s)

. . . .

Signalement du porteur:

Age . . . .

Taille . . . .

Cheveux . . . .

Signes particuliers . . . .

Signature du porteur

. . . .

(1) Indication de la fabrique ou de commerce.

N.B. — On ne doit remplir que la rubrique I du formulaire lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.

PROTOCOLLO

Al momento di firmare il Trattato di commercio e di navigazione in data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari del Regno d'Italia e della Repubblica di Panama hanno convenuto che il presente Trattato non avrà applicazione alla Zona del Canale di Panama e che gli Accordi già conclusi o che potranno essere conclusi tra il Panama e gli Stati Uniti per la costruzione, il mantenimento, il funzionamento, il risanamento e la protezione del Canale del Panama, non saranno invocati dall'Italia in virtù della clausola della nazione più favorita.

Il presente Protocollo forma parte integrante del Trattato suddetto ed entrerà in vigore contemporaneamente ad esso.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il sedici ottobre millenovecentoventinove.

(*L. S.*) DINO GRANDI (*L. S.*) J. D. AROSEMENA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1931.
Contributi dovuti per l'anno 1931 dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, registro n. 4 Ministero economia nazionale, foglio n. 124, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1930, registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio 364, col quale vengono modificate le norme e le tabelle del precitato decreto Ministeriale 19 aprile 1928;

Vista la proposta approvata dal Consiglio di amministrazione della menzionata Associazione nella seduta dell'8 novembre 1930-IX;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermate, per l'anno 1931, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione secondo le tabelle *A* e *B* annesse al decreto Ministeriale 1° luglio 1930 e la tabella *C* annessa al decreto Ministeriale 19 aprile 1928 nelle premesse citati, riprodotte in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'Associazione nazionale anzidetta è tenuta ad applicare la riduzione del 10 per cento su tutte le quote dovute dai consortisti in base alle tabelle di cui sopra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO.

TABELLA *A*.

Tariffa per la prevenzione.

Quote annuali (vedi note 1 e 2) da corrispondere dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

A) Visite periodiche:

1. Generatori:

a) fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (3) . . .	L. 140
b) fissi, semifissi, locomobili:	
oltre 25 mq. e fino a 100 mq.	» 180
per ogni 100 mq. in più o frazione	» 30
c) locomobili e semifissi sotto i 25 mq. .	» 90
d) per macchine, per generatori a riscaldamento elettrico e per generatori piccoli fino a 1 mq.	» 60

2. Recipienti:

a) funzionanti come apparecchi singoli:	Recipienti a vapore	Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili)
fino a 300 litri di capacità (4) .	L. 40	L. 25
oltre 300 fino a 1000	» 60	» 40
oltre 1000 fino a 5000	» 80	» 50
oltre 5000	» 110	» 70
b) a più cilindri:		
fino a due corpi	L. 60	L. 40
oltre 2 sino a 4	» 80	» 50
oltre 4 sino a 6	» 110	» 70
oltre 6	» 130	» 85

3. Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento) . . . . L. 10

B) Visite straordinarie:

Visite interne e prove idrauliche eseguite presso i costruttori e i riparatori a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

---

(1) Le quote annuali indicate nella tariffa si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (v. art. 1 del decreto Ministeriale 1° luglio 1930). Per gli impianti e apparecchi della seconda zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 20 per cento, per quelli della terza zona un aumento del 40 per cento.

(2) Nelle quote annuali sono comprese le spese di trasferta.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza se chiuso; e quello che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

a) Generatori:

sino a 25 mq. . . . . . . L. 100
da 25 a 100 mq. . . . . . . » 150
ogni 100 mq. o frazione in più . » 20
macchine da caffè o generatori esonerati . . . . » 60

b) Recipienti:

fino a 1000 litri o a due corpi . L. 50
oltre . . . . » 70

Se il costruttore o riparatore presenta in uno stesso sopraluogo più apparecchi insieme per prove, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per ogni apparecchio in più oltre i primi due, sempre che le prove siano eseguibili nella stessa giornata.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè la tassa è ridotta a L. 30 per ogni apparecchio, compresi anche il primo e i primi due, semprechè concorrano le condizioni di cui nel comma precedente.

TABELLA *B*.

Tariffe per il controllo termico (1).

TARIFFA I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 regolamento 12 maggio 1927, n. 824) (v. nota 1 e 2 in calce alla tabella *A*):

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza nel Titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa . . . . L. 100
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 30

c) per ogni forno di calce . . . . . . » 50

d) per ogni fornace di laterizi . . . . . » 150

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 200
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 30

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . » 100
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 30

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 100
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . » 50
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . . » 100
se a camere contigue e fuoco continuo . » 200
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . . L. 50
se a camere contigue e fuoco continuo . » 100

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 150
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . » 30

i) per un forno da cemento . . . . . . » 160
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 50

l) per ogni altro impianto termico . . . » 100
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . » 30

TARIFFA II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna per le prove e indagini di cui agli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore . . . . . L. 25
b) per una motrice fissa . . . . » 25
c) per un forno a calce . . . . » 15
d) per una fornace di laterizi . . . . . » 40
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 50
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . » 25
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 25
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere soprapposte . . . . . . » 25
a camere contigue e fuoco continuo . » 50
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 40
i) per un forno da cemento . . . . . . » 25
l) per ogni altro impianto termico . . » 25

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 per cento.

Questa tariffa non subisce modificazioni per differenza di zona.

TARIFFA III.

Quote dovute dal consortista all'Associazione a titolo di rimborso di spese per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (1):

a) per ogni operatore e per il primo giorno L. 200
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 150

---

(1) Per il controllo si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione quando abbiano luogo le indagini e le prove giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(1) Le quote indicate dalla tariffa comprendono il rimborso di tutte le spese sia di viaggio e di trasferta, come di visite e di ogni altra operazione, e si applicano sempre nella stessa misura, qualunque sia la zona, in cui hanno luogo le indagini e le prove.

TABELLA C.

Tariffa per le visite straordinarie non obbligatorie ed effettuate a richiesta del consortista (art. 25 dello statuto) (1).

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE.

I. — Visita interna e prova idraulica per ogni operazione:

a) Generatori:

fino a 25 mq.	L. 100
da 25 a 100 mq.	» 150
per ogni 100 mq. o frazione in più	» 20
per macchine da caffè, generatori a riscaldamento elettrico o generatori piccoli da 1 mq.	» 60

b) Recipienti:

sino a 1000 litri o diversi	L. 50
oltre	» 70

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 per cento.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 per cento della precedente per i generatori ed il 50 per cento per i recipienti, e cioè:

a) Generatori:

sino a 25 mq.	L. 25 —
da 25 a 100 mq.	» 37,50
ogni 100 mq. in più o frazione	» 5 —
macchine da caffè o generatori esonerati	» 15 —

b) Recipienti:

fino a 1000 litri o a due corpi	L. 25 —
oltre	» 35 —

II. — Visite facoltative per compra e vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 15 del regolamento:

Si applicano le tariffe su riportate al n. I.

III. — Visite per bombole e per recipienti mobili assimilabili (2):

per ogni ora L. 20, con un minimo di L. 100.

IV. — Materiali:

prelievo provini	L. 100
per ogni giornata di prova	» 200

SERVIZIO CONTROLLO.

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie, e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

(1) Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.
(2) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

Visto, *Il Ministro*: BOTTAI.

(1697)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1931.
Modificazione dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto l'art. 6 della convenzione annessa ed integrante il R. decreto-legge anzidetto;
Visto i decreti Ministeriali 10 aprile 1929-VII e 23 febbraio 1930-VIII;
Vedute le proposte fatte dalla Commissione tecnico-amministrativa nominata col decreto Ministeriale 19 dicembre 1926;

Decreta:

Ferma restando la vigente tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, l'imposta sulla fabbricazione dei medesimi è modificata come appresso a decorrere dal 20 aprile 1931;

Per i fiammiferi di cera:

in scatole con 100 cerini, da L. 0,3054 a L. 0,3157 per ogni scatola;

Per i fiammiferi paraffinati:

in scatole di legno con 50 fiammiferi di sicurezza del tipo svedese, da L. 0,1657 a L. 0,1705 per ogni scatola;

in bustine di cartone con 28 fiammiferi del tipo « Minerva », da L. 0,2200 a L. 0,2239 per ogni bustina;

in scatole di cartone con 200 fiammiferi del tipo « Uso Camera », da L. 0,9797 a L. 1,0130 per ogni scatola;

in scatole di legno con 30 fiammiferi del tipo « Controvento », da L. 0,7562 a L. 0,7572 per ogni scatola.

Per i fiammiferi solforati:

in buste, astucci o gamelle con 100 fiammiferi di legno solforato, da L. 0,1099 a L. 0,1139 per ogni condizionamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1700)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1931.
Determinazione della misura dell'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Sentito l'Istituto di emissione;
Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1930;

Determina:

Art. 1.

L'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione è stabilito, a decorrere dal 1° maggio 1931, nella misura seguente:

dell'1 % per i depositi degli enti morali in genere;

dell'1 % per i depositi delle Banche e degli Istituti di credito ordinario;

del 2 % per i depositi degli enti morali di carattere assistenziale o aventi fini di alta utilità sociale.

Nessun interesse, dalla predetta data del 1° maggio 1931, verrà liquidato sui conti correnti intestati ai privati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1701)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1931.

Approvazione delle tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1931 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione della legge predetta, e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, con il quale furono aboliti i corpi consultivi previsti dall'art. 7 del decreto-legge predetto;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1931 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nella tabella annessa al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 3.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo, del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Roma, addì 11 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per l'anno 1931

1	2	3	4	5
Numero d'ordine dei compartimenti d'assicurazione	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta	Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889)	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
I	Aosta	6.42	1.40	5
	Torino	3.31	1.96	5
	Cuneo	2.57	1.31	5
II	Novara	7.58	4.05	11
	Vercelli	3.54	3.13	9
	Alessandria	2.94	2.76	7
	Pavia	3.30	4.02	11
III	Imperia	4.47	2.20	7
	Savona	—	—	—
	Genova	2.52	0.82	3
	Spezia	7.55	4.03	11
	Massa	11.75	3.74	9
IV	Varese	6.97	4.86	11
	Como	9.73	5.12	13
	Milano	1.97	3.64	9
	Bergamo	5.71	3.82	9
V	Sondrio	22.64	3.08	9
	Brescia	8.72	6.64	15
	Cremona	2.09	3.91	9
	Mantova	2.81	4.21	11
VI	Bolzano	3.33	6.44	3
	Trento	13.23	9.85	7
	Verona	3.22	3.02	11
VII	Vicenza	3.41	2.79	7
	Padova	3.23	3.95	9
	Rovigo	1.56	2.27	7
VIII	Belluno	8.89	1.30	5
	Treviso	3.65	3.25	9
	Venezia	3.11	2.75	7
	Udine	2.47	1.29	5
IX	Gorizia	9.29	2.48	7
	Trieste	5.43	1.72	5
	Pola	7.55	2.27	7
	Fiume	6.99	1.50	5
X	Piacenza	2.59	1.50	5
	Parma	2.73	1.72	5
	Reggio Emilia	3.61	3.36	9
	Modena	3.04	2.71	7

Segue: **Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per l'anno 1931.**

1	2	3	4	5
Numero d'ordine dei compartimenti d'assicurazione	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
XI	Ferrara	3.66	2.68	7
	Bologna	5.03	4.82	11
	Ravenna	2.90	3.60	9
	Forlì	9.87	5.95	13
XII	Pistoia	7.07	4.19	11
	Lucca	4.01	1.70	5
	Pisa	1.67	0.56	3
	Firenze	5.69	2.69	7
	Livorno	8.63	7.96	17
XIII	Arezzo	15.21	5.55	13
	Siena	4.58	1.37	5
	Grosseto	3.19	0.77	3
XIV	Pesaro	13.62	5.49	13
	Ancona	11.25	8.64	19
	Macerata	6.93	2.88	7
	Ascoli	13.55	6.21	15
	Zara	—	—	—
XV	Perugia	15.01	5.92	13
	Terni	8.59	2.84	7
	Viterbo	4.82	2.83	7
	Rieti	9.63	2.61	7
	Roma	3.83	2.11	7
XVI	Teramo	5.12	2.04	7
	Aquila	10.43	2.12	7
	Pescara	7.68	3.73	9
	Chieti	7.08	3.23	9
XVII	Campobasso	5.36	1.59	5
	Benevento	4.65	2.69	7
	Avellino	4.11	2.22	7
XVIII	Frosinone	4.56	2.63	7
	Napoli	3.59	7.39	17
	Salerno	2.43	1.23	5
XIX	Potenza	7.82	1.27	5
	Matera	5.70	1.40	5
XX	Foggia	1.78	0.93	3
	Bari	3.45	2.91	7
	Brindisi	2.80	2.05	7
	Taranto	2.51	1.36	5
	Lecce	1.20	0.91	3

Segue: **Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per l'anno 1931.**

1	2	3	4	5
Numero d'ordine dei compartimenti d'assicurazione	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto l'imposta terreni (art. 22 lett. *b*. del regolamento 21 novembre 1918, n 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
XXI	Cosenza	4.62	0.99	3
	Catanzaro	6.52	1.76	5
	Reggio Calabria	5.49	1.71	5
XXII	Palermo	2.24	1.44	5
	Trapani	2.06	1.23	5
	Agrigento	4.04	1.61	5
	Caltanissetta	5.54	2.04	7
XXIII	Messina	3.60	1.60	5
	Enna	6.13	2.62	7
	Catania	2.74	2.09	7
	Siracusa	1.50	1.20	5
	Ragusa	1.88	0.95	3
XXIV	Cagliari	4.66	0.75	3
XXV	Sassari	2.86	0.50	3
	Nuoro	9.03	0.93	3

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(1699)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1931.

Approvazione delle nuove condizioni di polizza e di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino » con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino, tendente ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza e di alcune nuove tariffe di assicurazione;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza e le seguenti tariffe di premio presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino:

a) Tariffa 1A, relativa all'assicurazione a premio vitalizio, di un capitale pagabile in misura crescente alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

b) Tariffa 2A, relativa all'assicurazione a premio temporaneo, di un capitale pagabile in misura crescente alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

c) Tariffa 20A, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, e in misura ridotta e crescente in caso di premorienza;

d) Tariffa 32, relativa all'assicurazione combinata a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita pagabile a partire da un'epoca prestabilita.

Roma, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1698)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 526 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clobas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clobas Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Ivancich, nato a Promontore il 24 gennaio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Vratovich di Biagio e di Mattea Sferco, nata a Pinguente il 27 febbraio 1868; ai loro figli nati a Pola: Antonio, il 3 giugno 1899; Giuseppe, il 3 giugno 1902; Maria, il 17 ottobre 1905, ed al figlio Carlo, nato a Gallesano il 6 agosto 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(935)

N. 529 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clunich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Clunich Eufemia ved. di Giorgio, figlia del fu Giuseppe Sissa e della fu Eufemia Costessich, nata a Cavrano di Pola il 9 luglio 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cluni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Lisignano: Matteo, il 23 maggio 1902; Caterina, il 5 marzo 1904; Stefania, il 26 dicembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(936)

N. 470 C

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Damiano e di Gaspara Cucich, nato a San Martino di Cherso il 21 agosto 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iuriasco Maria di Pietro e fu Maria Cuglianich nata a San Giovanni di Cherso il 20 maggio 1890, ed al figlio Giovanni nato a San Giovanni il 12 novembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(940)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche di atti internazionali.

Il giorno 24 marzo 1931 il Regio Ministro d'Italia a Berna ha proceduto, presso il Consiglio Federale svizzero, a norma degli articoli 32 e 91 rispettivamente delle Convenzioni sotto elencate, al deposito delle ratifiche del Regio Governo dei seguenti atti internazionali firmati a Ginevra il 27 luglio 1929:

1° Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna;

2° Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

(1682)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Santa Croce di Nagliano, in provincia di Campobasso, con decreto in data 12 aprile 1931 sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(1685)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Roggia Vescovato di Roccafranca in provincia di Brescia.

Con R. decreto 5 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della Roggia Vescovato di Roccafranca con sede in comune di Roccafranca, provincia di Brescia, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 79 ditte, con un comprensorio di ettari 521.16.34 situati nei comuni di Rudiano, Roccafranca e Cornazzano Lizzago, da irrigare mediante derivazione dalla Roggia Vescovato è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Roccafranca il 1° settembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1686)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione del Vaso S. Michele in provincia di Brescia.

Con R. decreto 23 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione del Vaso S. Michele in Alfianello e Pontevico, con sede in comune di Alfianello, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 94 ditte, con un comprensorio di ettari 348.34.70, situati nei comuni di Alfianello e Pontevico, da irrigare mediante derivazione del Vaso S. Michele, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Alfianello il 15 giugno 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1687)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di agenzia telegrafica.

Si rende noto che il giorno 25 marzo u. s. è stato attivato il servizio telegrafico nell'agenzia postale di Castelveccana (già Castello Valtravaglia) in provincia di Como.

(1688)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 84.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.66	Oro	368.48
Svizzera	367.67	Belgrado	33.60
Londra	92.767	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.668	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	196.30	Norvegia	5.105
Belgio	2.658	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.547	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.587	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.60
Peso Argentino Oro	14.357	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.30	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.097	Consolidato 5 %	83.10
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	220745 220744	4000 — 4000 —	Sfameni Francesco } Sfameni Caterina } di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Milazzo (Messina).	Sfameni Francesco } Sfameni Caterina } di *Pietro-Francesco*, minori ecc. come contro.
»	371198	175 —	Conti Angelina fu Giovanni, nubile, dom. in Onore (Bergamo).	Conti Angelina fu Giovanni, nubile, *interdetta sotto la tutela di Conti Pietro fu Giovanni*, dom. in Onore (Bergamo).
»	11948	120 —	Urbani Giuseppina fu *Gioacchino*, minore emancipata sotto la curatela del marito Alioli *Edgardo* dom. in Milano.	Urbani Giuseppina fu *Dionigi*, minore emancipata sotto la curatela del marito Alioli *Vittore*, dom. in Milano.
»	424495	65 —	Gallina *Giovanni* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Frosinone.	Gallina *Giovanna* di Giovanni ecc., come contro.
»	509010	4435 —	*Zambo* Stella di Demetrio, nubile, dom. in Lero (Egeo).	*Zambos* Stella di Demetrio, nubile, dom. in Lero (Egeo).
»	59070 Littorio	65 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono del Tesoro quinquennale 2ª emissione	176	Cap. 5400 —	Milesi *Antonio, Elena ed Onesta-Santa* di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre.	Milesi *Giovanni-Antonio, Onesta-Santa-Elena ed Onesta-Santa-Giuseppa* di Giacomo, minori ecc. come contro.
3.50 %	577332	350 —	Pancani Maria di Faustino, dom. in Torino; con usuf. vital. a Wooldridge *Giovanna* fu Edoardo, moglie di Pancani Faustino, dom. in Torino.	Pancani Maria di Faustino, dom. in Torino; con usuf. vital. a Wooldridge *Laura-Elisabetta-Giovanna* fu Edoardo, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	390983	450 —	*Battistessa* Maria fu Giacomo, interdetta sotto la tutela di Damiani Giacomo fu Pietro, dom. in Villa di Tirano (Sondrio).	*Battistella* Maria fu Giacomo, interdetta ecc., come contro.
3.50 %	469283	70 —	Testa D. *Tommaso* fu Giovanni Battista, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Testa D. *Pietro-Tommaso* fu *Giovanni Battista*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	51447	500 —	*Ranalli* Antonio fu Francesco, dom. in Cantalupo nel Sannio (Campobasso).	*Ranallo* Antonio fu Francesco, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1371)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	622485	45,50	Marchetti Natale, *Guglielma-Carolina*, Camilla, Emilia, Fiorenzo e Mario di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Venasca (Cuneo); con usuf. vitalizio a Zugano Fiorenza fu Antonio, ved. di Cardone Guglielmo, dom. in Venasca (Cuneo).	Marchetti Natale, *Carolina-Guglielmina*, Camilla, Emilia, Fiorenzo e Maria di Lorenzo, minori ecc., come contro e con usuf. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	473075	930 —	Lamberti Maria fu *Angelo*, minore emancipata sotto la curatela del marito Liparulo Giuseppe di Luca, dom. in Bordighera-Borgetto S. Nicolò (Imperia).	Lamberti Maria fu *Agostino o Bartolomeo-Agostino*, minore ecc., come contro.
3.50 %	585830	1.830,50	Zani del Fra Adele-Maria-Paolina detta Paola fu Pietro, nubile, dom. in Alessandria, vincolata per dote della titolare pel matrimonio con *Ettore* Taglietti.	Zani del Fra Adele-Maria-Paolina detta Paola fu Pietro, nubile, dom. in Alessandria, vincolata per dote della titolare pel matrimonio con *Angelo-Ettore* Taglietti.
»	637434	1.879,50	Zani del Fra *Paola* fu Pietro, moglie di Taglietti *Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.	Zani del Fra *Adele-Maria-Paolina* detta Paola fu Pietro, moglie di Taglietti *Angelo-Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.
Cons. 5 %	154319	3,500 —	Zani del Fra *Paola* fu Pietro, moglie di Taglietti *Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.	Zani del Fra *Adele-Maria-Paolina* detta Paola fu Pietro, moglie di Taglietti *Angelo-Ettore* di Giuseppe, dom. in Torino, vincolata per dote.
» » » »	53081 53082 438245 149973	200 — 500 — 100 — 200 —	Pisoni *Maria* fu Giuseppe, moglie di Cavallazzi Piero, dom. in Cavallirio (Novara), nelle prime tre rendite, e nell'ultima rendita dom. in Proto Sesia (Novara).	Pisoni *Giovanni-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	164353	820 —	Lattes *Camillo* fu Abramo, dom. in Roma, ipotecata.	Lattes *Marco-Camillo* fu Abramo, dom. in Roma, ipotecata.
»	2209	120 —	Giovinetti Erminio di *Oreste*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Crema (Cremona).	Giovinetti Erminio di *Paolo-Oreste*, minore ecc. come contro.
»	428872	185 —	Saba Gallus *Angelo* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Gallus Anna Luigia, fu Antonio, dom. in Oristano (Cagliari).	Saba Gallus *Mariangela* fu Eugenio, minore ecc. come contro.
3.50 % » »	230048 289436 373932	157,50 280 — 70 —	Cassinelli *Adelina-Ottavia* fu Angelo, moglie di Paganini Paolo di Giambattista, dom. in Chiavari (Genova).	Cassinelli *Maria-Adelaide-Ottavia* fu Angelo, moglie ecc. come contro. L'ultima rendita è vincolata per dote.
»	343794	105 —	Cassinelli *Adelaide-Ottavia* fu Angelo, moglie di Paganini Paolo di Giambattista, dom. in Chiavari (Genova), vincolata per dote.	
Cons. 5 %	497009	1.530 —	D'*Agnanno* Angelina fu Orazio-Antonio, moglie di Antonelli *Benedetto*, minore emancipata sotto la curatela del *marito*, dom. in Pignataro Interamna (Frosinone).	D'*Aguanno* Angelina fu Orazio-Antonio, moglie di Antonelli *Giuseppe-Benedetto entrambi minori* emancipati sotto la curatela di *Evangelista Maddalena* fu Arcangelo, ved. di Antonelli Antonio, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	374920	120 —	Gattuccio *Rosa*, fu Diego, minore sotto la p. p. della madre Greco Margherita, ved. di Gattuccio Diego, dom. in Trabia (Palermo).	Gattuccio *Rosaria* fu Diego, minore ecc. come contro.
»	374921	70 —	Gattuccio Leonardo e *Rosa* fu Diego, minori ecc. come la precedente; con usuf. vitalizio a Greco Margherita fu Ignazio, ved. di Gattuccio Diego, dom. in Trabia.	Gattuccio Leonardo e *Rosaria* fu Diego, minori ecc. come contro, e con usuf. vitalizio come contro.
»	463869	575 —	Bardelli *Silvio* fu Egisto, dom. in Moneglia (Genova).	Bardelli *Sirio-Luigi* fu Egisto, *minore sotto la tutela di Adi Cesare*, dom. in Moneglia (Genova).
3.50 %	822332	595 —	Deverini Cesare-Eugenio fu *Agostino*, dom. in Ventimiglia (Imperia).	Deverini Cesare-Eugenio-*Giuseppe* fu *Giovanni-Antonio-Agostino*, dom. come contro.
»	423285	45, 50	Gallo *Giuseppina* fu Giacomo-Maria, nubile, residente in Benevagienna (Cuneo).	Gallo *Agnese-Giuseppina* fu Giacomo-Maria, nubile, residente come contro.
»	339516	35 —	Pataccia *Severina* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre Giacobino Serafina fu Giovanni, ved. di Pataccia Serafino, dom. in Torino.	Pataccia *Orsola-Maria-Maddalena-Serafina-Olimpia* fu Serafino, minore ecc. come contro.
»	166153	70 —	Pataccia Emilio, Firmino e *Severina* fu Serafino, minori sotto la p. p. della madre Giacobino Serafina, dom. in Torino.	Pataccia Emilio, Firmino ed *Orsola-Maria-Maddalena-Serafina-Olimpia* fu Serafino, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	309641	500 —	Gargano Francesco-Saverio fu Nicola, dom. in Napoli.	Gargano Francesco-Saverio fu Nicola, *minore sotto la p. p. della madre Schioppa Emilia fu Saverio, ved. di Gargano Nicola*, dom. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

1581)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.